



CAPITANERIA DI PORTO DI TARANTO

ELENCO DI DISTRIBUZIONE ORDINANZA N° 364/2014 IN DATA 11/09/2014

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(RAMO TRASPORTI)
Direzione Generale dei Porti – Divisione 3

dg.porti@pec.mit.gov.it

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

gccp@pec.mit.gov.it

PREFETTURA TARANTO
MARIDIPART TARANTO
MARIBASE TARANTO
PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE TARANTO
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA TARANTO
CAPITANERIA DI PORTO :

protocollo.prefta@pec.interno.it
coanuss@marina.difesa.it
maribase.taranto@marina.difesa.it
procura.ta@giustizia.it
cciaa.taranto@ta.legalmail.camcom.it

BARI
MOLFETTA
MANFREDONIA
BRINDISI
GALLIPOLI

cpbari@pec.mit.gov.it
cpmolfetta@pec.mit.gov.it
cpmanfredonia@pec.mit.gov.it
cpbrindisi@pec.mit.gov.it
cpgallipoli@pec.mit.gov.it

A.N.G.O.P.I. ROMA
CONFITARMA ROMA

info@angopi.org
confitarma@confitarma.it

AUTORITA' PORTUALE
TARANTO

authority@port.taranto.it

FEDARLINEA ROMA
RACCOMAR BARI

segretariato@federazioneidelmare.it
raccomar@tiscali.it

FEDERAGENTI ROMA

roma@federagenti.it

ASSORIMORCHIATORI ROMA

segreteria@assorimorchiatori.it

AGENZIE MARITTIME :
ANCHOR
SPT (c/o ANCHOR)
G.M. TRADING &
CHARTERING di GUIDA C.
BARION
CAFFIO
CARMED

anchorship.ta@campostano.com
gmtradingagency@interfree.it
operativo@barionshipping.com
shipping@caffio.it
carmeditalia@carmed.it

FEDERIMORCHIATORI ROMA

segreteria@federimorchiatori.it

SOC. ECOSERVIZI TARANTO

ecoservizi.srl@tin.it

SOC. ECOTARAS TARANTO
SOCIETA' ENI TARANTO
SOCIETA' CEMENTIR TARANTO
SOC. T.C.T. TARANTO
PILOTI
RIMORCHIATORI
ORMEGGIATORI
GRUPPO BARCAIOLI TARANTO
SOC. MORFINI BARI
AVVISATORE MARITTIMO
LOCAMARE POLICORO
LOCAMARE MARUGGIO
NOSTROMO

info@ecotaras.it
luigi.leta@eni.com
ta@cementir.it
tct@tct-it.com
pilotoportotaranto@tiscali.it
oper.taranto@rimnap.it
porto@ormeggiatori-taranto.com
gruppo.barcaioli.ta@gmail.com;
ufficiotaranto@morfinspa.it
avvisatore@portotaranto.it
policoloro@guardiacostiera.it
maruggio@guardiacostiera.it
SEDE

VALENTINO GENNARINI
GIRONE
ILVA
ILVA SERVIZI MARITTIMI
NAVALSUD
TEAM
BRUZIA DI NAVIGAZIONE
NAVIMER
C.S.A. S.P.A.
INTRAMAR
MANTUA & DE IACOVO
M-LOG.
DANAV
EVERGREEN ITALY
SISAM AGENTI
LOVAGNINI & BARBARO

agency@gennarini.net
gironeta@tin.it
lif.taranto@gruppoilva.com;
lifism.genova@gruppoilva.com
operations@navalsud.it
team@teamtaranto.com
navimer@libero.it
navimer@libero.it
shipperservice.ta@csaspa.com
shipping@intramar.it
operations@mantuashipping.com
mail@m-log.it
danav@email.it
xx@evergreen-shipping.it
tanker@sisam.it
lovagnini@lbsrl.org

Prot. n. 16.03.04/5607RI/Tec

OGGETTO: Trasmissione Ordinanza.

Per opportuna conoscenza, si trasmette l'Ordinanza n° 364/2014 in data 11/09/2014, afferente il "Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel Mar Grande e Mar Piccolo di Taranto e nell'ampliamento ad Ovest di Punta Rondinella" approvato con D.M. 28/07/2014.

d'ordine

p. IL CAPO SEZIONE TECNICA
C.F.(CP) Cosimo Roberto CARBONARA t.a.
S.T.V. (CP) Emilia DENARO



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Taranto
Largo Arcivescovado, n° 17 – tel. 099/4713611 – fax 0994718288
taranto@guardiacostiera.it - www.taranto.guardiacostiera.it/

ORDINANZA N° 364/2014

Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel Mar Grande e Mar Piccolo di Taranto e nell'ampliamento ad Ovest di Punta Rondinella.

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Taranto;

VISTO il dispaccio prot. n.M_INFR/PORTI/7961 in data 28/07/2014 con il quale la Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture Portuali e il Trasporto Marittimo e per le vie d'acqua Interne ha trasmesso il proprio decreto, con il quale, a norma dell'art. 102 del Codice della Navigazione, è stato approvato il Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel Mar Grande e Mar Piccolo di Taranto e nell'ampliamento ad Ovest di Punta Rondinella, nel testo predisposto da questa Capitaneria di Porto in data 09.07.2014;

VISTA l'Ordinanza n. 90/2008 in data 24.05.2008 con la quale è stato reso esecutivo il "Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel Mar Grande e Mar Piccolo di Taranto e nell'ampliamento ad Ovest di Punta Rondinella";

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTI gli artt.17, 36, 66, 101, 102 e seguenti del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30.03.1942 n.327, nonché l'art.59, 60, 138 e 139 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima, approvato con D.P.R. 15.02.1952 n.328;

ORDINA

Articolo Unico

A decorrere dal **16 settembre 2014** è reso esecutivo l'allegato "Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel Mar Grande e Mar Piccolo di Taranto e nell'ampliamento ad Ovest di Punta Rondinella" approvato con decreto in data 28.07.2014 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture Portuali e il Trasporto Marittimo e per le vie d'acqua Interne.

In pari data è abrogata l'Ordinanza n. 90/2008 in data 24.05.2008 ed ogni altra disposizione in contrasto con le norme previste nel presente regolamento.

Taranto, 11 SET. 2014

IL COMANDANTE
C.V. (CP) ~~Pietro RUBERTO~~



CAPITANERIA DI PORTO DI TARANTO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RIMORCHIO DELLE NAVI NEL MAR GRANDE E MAR PICCOLO DI TARANTO E NELL'AMPLIAMENTO AD OVEST DI PUNTA RONDINELLA.

(Approvato con D.M. 28 luglio 2014)

Articolo 1

Nel Mar Grande e Mar Piccolo di Taranto e nell'ampliamento ad Ovest di Punta Rondinella il servizio di rimorchio è esercitato su concessione rilasciata in esclusiva ad un unico concessionario dal Capo del Compartimento Marittimo.

Il presente regolamento definisce le norme per lo svolgimento del servizio e le caratteristiche dei mezzi da impiegare.

Articolo 2

L'atto di concessione per esercitare il servizio di rimorchio assentito dal Capo del Compartimento Marittimo, con l'osservanza delle norme di cui agli artt. 60, 138 e 139 del Regolamento al Codice della Navigazione, deve in particolare indicare:

- a) il numero, il nominativo e le caratteristiche tecniche dei mezzi da adibire al servizio;
- b) i limiti entro i quali ciascun rimorchiatore può esercitare il servizio ed il massimo tonnellaggio da rimorchiare;
- c) la durata della concessione;
- d) il numero e le caratteristiche dei rimorchiatori da adibire al servizio di guardia, sia di giorno che di notte;
- e) la misura del canone annuo e quella della cauzione;
- f) il domicilio del concessionario;
- g) l'impegno specifico da parte del concessionario di attenersi alle prescrizioni del presente regolamento e delle norme vigenti in materia;
- h) le condizioni particolari cui eventualmente è sottoposta la concessione.

Articolo 3

L'assentimento della concessione è subordinato al versamento da parte della società concessionaria del canone annuo, nella misura stabilita dal Capo del Compartimento Marittimo nell'atto di concessione, ed al versamento della cauzione il cui importo non potrà essere inferiore a due annualità del canone.

Il canone può essere ridotto o escluso totalmente, a norma dell'art.139 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, quando il concessionario assume l'obbligo di apprestare particolari mezzi tecnici e di compiere particolari prestazioni, oltre a quelle previste dagli artt. 70 e 107 del Codice della Navigazione, ritenute utili dal Capo del Compartimento Marittimo per la sicurezza e il servizio del porto.

Articolo 4

L'ambito portuale che forma oggetto della concessione del servizio di rimorchio comprende gli specchi acquei del Mar Grande e del Mar Piccolo di Taranto nonché quello antistante le nuove opere ad Ovest di Punta Rondinella.

Articolo 5

Per lo svolgimento normale del servizio di rimorchio nella zona indicata all'art.4) sono necessari numero 6 (sei) rimorchiatori, di cui:

- n. 5 rimorchiatori di 5.300 BHP di potenza;
- n. 1 rimorchiatori di 3.750 BHP di potenza.

Tali rimorchiatori resteranno vincolati al servizio di rimorchio per l'intera durata della relativa concessione.

Articolo 6

L'uso dei rimorchiatori da parte delle navi è di massima facoltativo, tuttavia l'impiego dei rimorchiatori può essere temporaneamente reso obbligatorio in particolari casi o per determinati tipi di naviglio che l'Autorità Marittima ritenga di precisare con propria ordinanza.

Resta altresì facoltà del Comandante del Porto imporre l'uso di uno o più rimorchiatori da parte delle navi, quando se ne palesasse la necessità, nell'interesse della sicurezza del porto e degli impianti, o per sfavorevoli condizioni del tempo o per altre cause.

Ad eccezione delle navi militari nazionali ed estere, le navi che intendono avvalersi del servizio di rimorchio devono servirsi dei rimorchiatori autorizzati.

Le richieste di rimorchio da parte dei Comandanti delle navi e dei locali rappresentanti di essi debbono essere avanzate al concessionario e per conoscenza all'Autorità Marittima; è vietato agli esercenti il servizio di rimorchio

di inviare rimorchiatori ed ai Comandanti degli stessi di portarsi sottobordo alle navi per offrire assistenza senza ordine della predetta Autorità.

I galleggianti (chiatte, pontoni ecc.) adibiti ai servizi di carico scarico delle merci ed ai lavori portuali possono essere rimorchiati da piccoli rimorchiatori, armati a cura delle ditte interessate all'attività di cui innanzi e addetti a tale speciale servizio nell'interno del porto, purché muniti della prescritta autorizzazione.

Articolo 7

L'idoneità dei rimorchiatori, o delle apparecchiature, ad espletare regolarmente il servizio è accertata dall'Autorità Marittima che ha proceduto al rilascio della concessione.

Non saranno ammessi al servizio rimorchiatori che, a giudizio del Capo del Compartimento Marittimo, non siano ritenuti idonei allo scopo.

Articolo 8

Qualora risulti necessario allo sviluppo del traffico, o per le sue mutate esigenze, modificare il numero o la potenza dei rimorchiatori in concessione o modificare le loro dotazioni e prestazioni, il Capo del Compartimento Marittimo, acquisito il preventivo parere delle Associazioni nazionali rappresentative dei soggetti erogatori del servizio e degli utenti dello stesso, inviterà, con motivata indicazione, il concessionario a provvedervi entro un congruo termine al fine di assicurare al servizio la medesima efficienza.

Articolo 9

Qualora dovesse rendersi necessaria la sostituzione definitiva di un rimorchiatore, il Capo del Compartimento Marittimo, acquisito il preventivo parere delle Associazioni nazionali rappresentative dei soggetti erogatori del servizio e degli utenti dello stesso, darà il suo nulla osta, fermo restando che il rimorchiatore in sostituzione dovrà avere caratteristiche analoghe a quello rimpiazzato.

Articolo 10

Le tariffe per le prestazioni normalmente effettuate dai mezzi adibiti al rimorchio e all'assistenza sono stabilite con apposite ordinanze del Capo del Compartimento Marittimo a norma dell'art. 101 del Codice della Navigazione e dell'art. 14, comma 1 bis della legge 28.01.1994 n.84 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per tutte le prestazioni non contemplate nelle tariffe in vigore il compenso sarà concordato fra le parti con l'intervento, se richiesto, dell'Autorità Marittima.

Articolo 11

Ai fini delle prestazioni di rimorchio e dell'applicazione delle tariffe, l'orario normale di lavoro va dalle ore 08.00 alle ore 17.00, mentre l'orario straordinario è quello compreso tra le ore 17.00 e le ore 08.00 del giorno successivo.

Articolo 12

I rimorchiatori debbono normalmente stazionare nei punti indicati dall'Autorità Marittima ed essere pronti a muovere per rispondere tempestivamente alle esigenze accertate o prevedibili del traffico e alle eventuali chiamate dell'Autorità Marittima.

Due dei rimorchiatori (efficienti e con equipaggio a bordo), sia di giorno che di notte, devono prestare servizio di guardia tenendosi pronti a muovere per qualsiasi evenienza.

L'autorità Marittima ha facoltà di indicare quali rimorchiatori devono essere adibiti al servizio di guardia quando particolari condizioni meteo marine od altre circostanze lo richiedano.

Dal tramonto all'alba i rimorchiatori di guardia, quando stazionano al posto di ormeggio, devono tenere accesi sull'albero prodiero due fanali rossi visibili da tutto l'orizzonte.

Articolo 13

Il concessionario del servizio di rimorchio non può distogliere – sia permanentemente che provvisoriamente – dal servizio i rimorchiatori indicati nell'atto di concessione senza il preventivo assenso dell'Autorità Marittima.

Il concessionario non può mettere fuori servizio più di un rimorchiatore per volta e se la preventiva indisponibilità del mezzo supera i 5 giorni, il rimorchiatore fuori servizio, a richiesta dell'Autorità Marittima, deve essere sostituito con un'altra unità che per caratteristiche e potenza sia ritenuta idonea dall'Autorità stessa.

Articolo 14

Fermo restando il disposto degli artt. 70 e 107 del Codice della Navigazione ed i doveri incombenti alle navi in genere ed ai rimorchiatori in particolare per l'assistenza e il salvataggio delle navi e degli aeromobili sinistrati, i rimorchiatori autorizzati a norma del presente regolamento hanno l'obbligo di mettersi immediatamente a disposizione dell'Autorità Marittima ogni qualvolta si verificano situazioni di emergenza o sinistri.

Il concessionario del servizio di rimorchio deve altresì mettere gratuitamente a disposizione dell'Autorità Marittima, ogni qualvolta questa ne faccia richiesta, i rimorchiatori eventualmente necessari per l'espletamento di servizi d'istituto, assumendo a proprio carico i danni a persone o cose, e le

responsabilità conseguenti che potessero verificarsi durante l'impiego dei rimorchiatori nei servizi anzidetti eccezione fatta per il personale militare eventualmente comandato a bordo.

Articolo 15

I rimorchiatori autorizzati devono essere attrezzati di apparecchiature idonee a svolgere con sicurezza il servizio e a prestare assistenza a navi incendiate o comunque sinistrate. Pertanto ogni rimorchiatore deve essere munito:

- a) di rete parascintille al fumaiolo e di bottazzi in materiale idoneo a non provocare scintille in caso di struscio con altre unità;
- b) di pompe di prosciugamento o di allagamento di sufficiente potenza con relativo corredo di raccordi e manichette;
- c) dell'attrezzatura necessaria per la fornitura di vapore;
- d) di due cassette, sistemate in coperta, contenenti ciascuna una manichetta di almeno 20 metri con raccordo unificato, un boccalino, adeguato numero di asce da pompieri e due maschere antifumo;
- e) di adeguata scorta di schiumogeno;
- f) di cavi metallici con gancio, per il rimorchio di navi o galleggianti sinistrati, nonché di attrezzature idonee per la manovra a spinta;
- g) di un apparato V.H.F.;
- h) di un apparato radiogoniometrico;
- i) di un apparecchio ricetrasmittitore portatile per imbarcazioni di salvataggio.

Almeno uno dei rimorchiatori deve disporre di apposita apparecchiatura per fiamma ossiacetilenica, cannello per tagli e metri 25 di manichetta di gomma, il tutto sistemato in apposita cassetta metallica stagna e ubicata in coperta pronta ad essere ammainata in una imbarcazione, per taglio delle catene delle ancore.

Articolo 16

I nominativi dei marittimi preposti al comando dei rimorchiatori, scelti liberamente dal concessionario, devono essere comunicati alla Capitaneria di Porto.

Il concessionario deve inoltre designare un dirigente a terra del servizio.

Il dirigente addetto è tenuto ad osservare e far eseguire gli ordini dell'Autorità Marittima relativamente all'impiego e ai turni di servizio dei rimorchiatori e deve, in qualsiasi momento, assicurare la sua reperibilità.

